

## Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero ordina:*

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1999<sup>1</sup> sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

*Art. 6*

Se, dopo la sua messa in esercizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell'allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.

*Art. 11a*            Obbligo di notifica concernente gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo

<sup>1</sup> Il titolare di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo deve notificare all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM):

- a. i dati indicati dall'UFCOM d'intesa con i competenti servizi della protezione dell'ambiente riportati nella versione autorizzata o notificata della scheda dei dati sul sito: entro 14 giorni dalla conclusione della procedura di autorizzazione o di notifica, ma al più tardi entro la messa in esercizio;
- b. la data in cui l'impianto è messo in esercizio in base alla scheda dei dati sul sito: entro la messa in esercizio;
- c. i dati di esercizio attuali: in un intervallo definito dall'UFCOM, ma almeno ogni 14 giorni.

<sup>2</sup> Per gli impianti che comprendono antenne di trasmissione di più gestori, i dati di cui al capoverso 1 lettera c sono notificati dai rispettivi gestori.

<sup>1</sup> RS 814.710

*Art. 11b* Sistema d'informazione

<sup>1</sup> L'UFCOM gestisce un sistema d'informazione elettronico per la registrazione dei dati di cui all'articolo 11a capoverso 1.

<sup>2</sup> Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza, i titolari di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo come pure i gestori nei casi di cui all'articolo 11a capoverso 2 sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione, nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti e obblighi legali.

<sup>3</sup> L'UFCOM concede l'accesso online agli aventi diritto di cui al capoverso 2.

*Art. 19b cpv. 1, primo periodo e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dell'esposizione della popolazione alle radiazioni. ...

<sup>1bis</sup> L'UFCOM pubblica i dati sugli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo di cui all'articolo 11a capoverso 1. Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr